

**COMUNE DI RIVA DEL PO
PROVINCIA DI FERRARA**

**REGOLAMENTO GENERALE
DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

Testo coordinato con effetto dall' 1.1.2019

SOMMARIO

- ART.1 Ambito e scopo del regolamento
- ART.2 Pubblicità degli atti
- ART.3 Servizio informazioni
- ART.4 Rapporti con le associazioni, Caaf, ordini professionali
- ART.5 Entrate tributarie
- ART.6 Aliquote e tariffe
- ART.7 Forma di gestione
- ART.8 Funzionario responsabile
- ART.9 Dichiarazione tributaria
- ART.10 Attività di controllo
- ART.11 Interrelazioni tra servizi e uffici comunali
- ART.12 Rapporti con il contribuente
- ART.13 Interpello ambito di applicazione
- ART.14 Interpello attivazione della procedura
- ART.15 Interpello risposta tardiva
- ART.16 Interpello mutamento di parere
- ART.17 Interpello effetti
- ART.18 Interpello competenza
- ART.19 Contenzioso
- ART.20 Autotutela
- ART.21 Accertamento con adesione
- ART.22 Riscossione
- ART.23 Sospensione e dilazione del versamento
- ART.24 Rimborsi
- ART.25 Limiti per riscossioni e rimborsi
- ART.26 Applicazione sanzioni
- ART.27 Cause non punibilità
- ART.28 Ravvedimento cause ostantive
- ART.29 Regolarizzazione versamenti
- ART.30 Errore scusabile
- ART.31 Ravvedimento incentivo all'adempimento spontaneo tardivo
- ART.32 Ravvedimento Funzionario responsabile
- ART.33 Compensazione
- ART.34 Norme finali

TITOLO 1 : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Ambito e scopo del Regolamento

1) Il Regolamento adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dall'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, Legge 27 Luglio 2000 n, 212 e smi "Statuto del Contribuente", disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune , con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio, e alla riscossione dei tributi medesimi.

2) Il presente Regolamento traccia le linee fondamentali della disciplina scelta dal Comune per la gestione delle entrate tributarie dando preferenza all'utilizzazione di tutti gli istituti normativi che risultano idonei a migliorare i rapporti con i cittadini, in un ottica di trasparenza e di semplificazione dell'azione amministrativa, nel pieno rispetto dei principi fissati dalla legge 241 del 1990 e s.m.i..

3) Nella gestione dei tributi disciplinati da apposito regolamento, le norme relative , se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

4) Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Articolo 2 Pubblicità degli atti

1) Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, ed in generale sulle entrate.

Articolo 3 Servizio informazioni

1) Il servizio informazioni ai cittadini in materia di tributi locali e' assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:

- **apertura di sportelli ai cittadini**
- **pubblicazione comunicati sul sito web del comune**
- **predisposizione e distribuzione di opuscoli informativi sui tributi applicati**
- **comunicati stampa sui quotidiani**

2) Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile ottenere, verso rimborso delle spese, una copia dei regolamenti e delle deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali ovvero accedere direttamente al sito web del Comune di Riva del Po;

3) Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei beni personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità , i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'ufficio competente. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di interpello.

Articolo 4 Rapporti con le associazioni, CAAF e ordini professionali

- 1) Il Comune, qualora ne venga fatta esplicita richiesta, trasmette alle associazioni rappresentative di interessi di categoria, ai centri di assistenza fiscale e agli ordini professionali i regolamenti tributari, le modificazioni degli stessi, le tariffe e le aliquote deliberate.

Articolo 5 Entrate tributarie comunali

- 1) Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse e diritti aventi comunque natura tributaria istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.
- 2) Per ciascun tipo di entrata il Comune adotta apposito regolamento.
- 3) I provvedimenti ed i regolamenti di natura tributaria debbono essere comunicati al Ministero dell'Economia e Finanze e sono resi pubblici secondo le modalità vigenti in materia.

Articolo 6 Aliquote e tariffe

- 1) La determinazione delle aliquote e tariffe delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge è di competenza del Consiglio Comunale, salvo diversa disposizione di legge.
- 2) La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione

TITOLO II – ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Capo 1 – GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 7 Forma di gestione

- 1) Con deliberazione del Consiglio Comunale e' stabilita la forma di gestione del tributo in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione fra comuni in forma associata.
- 2) Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.
- 3) E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446/1997 ovvero non iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo n. 446/1997, l'attività istruttoria propedeutica all'attività di accertamento delle entrate

tributarie. Deve comunque, darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario, e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Articolo 8 Il Funzionario Responsabile del Tributo

- 1) Con propria deliberazione la Giunta Comunale, per ogni tributo di competenza del Comune designa un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede, al quale, previo consenso del medesimo, conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo .
- 2) In particolare il funzionario designato responsabile del tributo :
 - a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
 - b) dispone i rimborsi ;
 - c) nel caso di gestione del tributo affidata a terzi , anche solo di alcune fasi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario , con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
 - d) esercita i poteri di autotutela, così come disciplinato dal successivo art.20;
 - e) compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo;
 - f) sottoscrive le richieste, gli avvisi di accertamento e ogni altro atto gestionale o impositivo

In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta anche di volta in volta, designa il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

Capo 2 – DENUNCE E CONTROLLI

Articolo 9 Dichiarazione Tributaria

- 1) Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento .
- 2) In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
- 3) Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza , a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
- 4) La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, e' considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare

l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

Articolo 10 Attività di controllo

- 1) L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.
- 2) Il funzionario responsabile predispone il programma annuale dell'attività di controllo relativamente ai singoli tributi, portandolo a conoscenza della Giunta Comunale, la quale esprime parere in merito.
- 3) In ogni caso il programma annuale dell'attività di controllo deve tener conto delle scadenze di legge, della entità dell'evasione presunta in base ad appositi indicatori, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario, in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa.
- 4) Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti corretti ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Articolo 11 Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

- 1) Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa il Sindaco, il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza disciplinari.
- 2) In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

Articolo 12 Rapporti con il contribuente

- 1) Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune collabora con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge, fornendo anche attività di consulenza e supporto alla compilazione di dichiarazione e moduli di versamento.
- 2) Nessuna documentazione dovrà essere richiesta al contribuente se già in possesso degli uffici del comune o reperibile presso altri uffici pubblici.

Capo 3 - DIRITTO DI INTERPELLO

Articolo 13 Ambito di applicazione

- 1) I contribuenti possono presentare all'Amministrazione Comunale delle domande sulla corretta interpretazione della disciplina dei tributi locali qualora sussistano obiettive condizioni di incertezza.
- 2) Le domande devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.

Articolo 14 Attivazione della procedura

- 1) L'interpello si propone attraverso la presentazione di un'istanza circostanziata e debitamente sottoscritta al Comune.
- 2) L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
- 3) Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.
- 4) Il Comune dovrà rispondere nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.

Articolo 15 Risposta tardiva

- 1) Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al 4° comma dell'art. 14, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra la presentazione dell'istanza e prima della conoscenza della risposta tardiva.

Articolo 16 Mutamento di parere

- 1) Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi degli artt. 14 comma 4 e art.15.
- 2) Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.

Articolo 17 Effetti dell'interpello

- 1) La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
- 2) La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente .

- 3) Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformita' della risposta e' nullo
- 4) Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni al contribuente che non abbia ricevuto risposta dal Comune entro il termine di cui al 4° comma dell'art. 14, e fatta comunque salva la possibilita' di risposta tardiva di cui all'art.15.

Articolo 18 Competenza

- 1) La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce
- 2) Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
- 3) La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 4 dell'art.14 che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

Capo 4 - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

Articolo 19 Contenzioso

- 1) Il comune gestisce il proprio contenzioso in campo tributario e al fine di rendere il proprio operato più efficace può favorire, ove ne riconosce l'utilita', la gestione fra comuni in forma associata del contenzioso attraverso una struttura prevista nella disciplina delle autonomie locali alla quale attribuisce l'organizzazione dell'attivita' processuale.
- 2) La costituzione in giudizio si effettua a norma di legge, tenuto conto di quanto previsto dallo Statuto Comunale.
In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato, salvo diversa disposizione di legge .
Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o suo delegato, il Comune e' rappresentato dal funzionario responsabile o da altro dipendente all'uopo delegato; in caso di gestione fra comuni del contenzioso di cui al comma 1, il comune puo' farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.
- 4) E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
- 5) Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il comune puo' affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Articolo 20 L'autotutela

- 1) Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalita' indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, puo' procedere tra l'altro:
 - a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
 - b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunita' o di convenienza,
richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo;
 - c) alla rettifica dei propri atti a seguito di nuove valutazioni delle condizioni che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento;
 - d) alla sospensione degli effetti degli atti che appaiono illegittimi o infondati.

2) In caso di ingiustificata inerzia, il potere di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti spetta al responsabile della struttura della quale fa parte l'ufficio tributario.

3) Il provvedimento di annullamento, di revoca o di sospensione degli effetti degli atti, deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento e' possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilita' di soccombenza del comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga l'inopportunita' di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del comune ad attivarsi, mediante l'autotutela puo' annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente, nonche' all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile puo' procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimita' dell'atto, quali, tra le altre:

- a) errore di persona;
- b) evidente errore logico e di calcolo;
- c) errore sul presupposto dell'imposta;
- d) doppia imposizione;
- e) mancata considerazione di pagamenti di imposta, regolarmente eseguiti;
- f) mancanza di documentazione, successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza;
- g) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall'Amministrazione.

Non e' consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al comune.

Articolo 21 Accertamento con adesione

- 1) Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, e'

introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e come disciplinato dal comma successivo.

2) La definizione in contraddittorio con il contribuente e' ammessa sole per questioni di fatto che richiedano un apprezzamento valutativo, e non si estende alla parte di dette questioni concernenti la correzione di errori materiali o errori formali. Esulano pure dal campo applicativo le questioni c.d. "di diritto" e **tutte le fattispecie**, nelle quali l'obbligazione tributaria e' determinata **sulla base di elementi certi e incontrovertibili**. L'accertamento puo' essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati. E' ammessa l'adesione anche con riferimento solo ad alcuni immobili oggetto di accertamento .

Il procedimento puo' essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente;

a) Iniziativa dell'ufficio comunale:

il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonche' del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con adesione. Detto invito deve essere inviato almeno 15 (quindici) giorni prima della data di comparizione. L'invito a comparire va inviato anche a tutti gli eventuali coobbligati.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il comune, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di controllo, puo' rivolgere al contribuente, non costituiscono invito per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione. La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo, e la mancata risposta all'invito stesso non e' sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non e' obbligatoria.

b) Iniziativa del contribuente:

il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito a comparire, qualora riscontri nello stesso elementi, che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, puo' formulare, anteriormente alla impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera a mezzo raccomandata con a.r. o mediante consegna all'ufficio comunale che ne rilascia ricevuta, indicando oltre ai propri dati anagrafici e il domicilio al quale inviare le comunicazioni del presente procedimento, il proprio recapito telefonico.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione anche se gia' presentata.

La presentazione dell'istanza purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto di accertamento con adesione, produce l'effetto di sospendere, per un

periodo di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

Entro 15 (quindici) giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire che deve essere comunicato al contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata.

Al fine di evitare da un lato incertezze da parte dei contribuenti e dall'altro che vengano presentate istanze di definizione al solo fine di ottenere la sospensione dei termini per ricorrere e per pagare, negli avvisi di accertamento emessi viene indicato se in relazione agli stessi puo' essere oppure no presentata istanza di definizione concordata.

Il contribuente, con le modalita' stesse di cui sopra, puo' presentare istanza di accertamento con adesione anche prima della notifica dell'avviso di accertamento.

L'ingiustificata mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione, viene sempre fatto salvo l'impedimento derivante da forza maggiore. Il contribuente puo' richiedere, con istanza motivata presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la comparizione, e per non piu' di una volta, il rinvio dell'incontro. In tal caso il funzionario responsabile provvedera' a fissare una nuova data comunicandola al contribuente almeno 15 (quindici) giorni prima.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo della procedura di accertamento con adesione, viene dato atto in un succinto verbale, compilato dall'incaricato del procedimento.

L'accertamento con adesione e' redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo. Al contribuente vengono contestualmente comunicate le modalita' di pagamento. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione anche con richiamo alla documentazione in atti, nonche' la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

La definizione dell'accertamento si perfeziona con il versamento, entro 20(venti) giorni dalla redazione e sottoscrizione dell'atto di accertamento con adesione con le modalita' indicate nell'atto stesso, delle somme dovute ovvero della prima rata, nonche' della prestazione dell'eventuale garanzia nel caso di seguito specificato. Entro 10 (dieci) giorni dal suddetto versamento, il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente un esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

A richiesta dell'interessato, e qualora la somma dovuta sia superiore a 2582,00 euro, e' ammesso il pagamento in rate bimestrali di pari importo, in numero non superiore a sei, previo versamento della prima rata entro 20 (venti) giorni dalla definizione. Sulle restanti rate si applicano gli interessi legali. Nelle ipotesi di pagamento rateale il funzionario responsabile, valutate le condizioni oggettive e soggettive nonche' l'entita' della somma complessivamente dovuta dal contribuente, puo' richiedere al contribuente medesimo idonea garanzia bancaria od assicurativa per le rate successive alla prima.

L'accertamento con adesione, perfezionato, non e' soggetto ad impugnazione, non e' integrabile o modificabile da parte del comune, fatto salvo quanto di seguito precisato. L'intervenuta definizione non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attivita' accertativa entro i termini previsti dalla legge in caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, ne' dagli atti in possesso del comune alla data medesima.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

L'accertamento con adesione non esplica effetti ai fini dell'applicazione di altri tributi, erariali e non, e neppure a fini extratributari.

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un terzo del minimo previsto dalla norma. Sono parimenti escluse dalla anzidetta riduzione, salva sempre l'applicazione dell'art. 27 Regolamento Generale delle Entrate Tributarie, le sanzioni comminate per errori formali non incidenti sulla determinazione del tributo e quelle per mancata o incompleta o tardiva risposta a richieste o ad inviti formulati con attivazione del procedimento su iniziativa dell'ufficio comunale.

TITOLO III: RISCOSSIONI E RIMBORSI

Articolo 22 Riscossione

- 1) Le modalita' di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente.
- 2) In ogni caso, l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento all'incaricato della riscossione.
- 3) L'ufficio comunale tributario cura la riscossione coattiva delle entrate tributarie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia, privilegiando la gestione diretta di tutte le fasi.

Articolo 23 Sospensione e dilazione del versamento

- 1) Con deliberazione del Consiglio Comunale, e nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da calamita' naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri da precisare nella deliberazione medesima.
- 2) Il funzionario responsabile del tributo, puo' concedere su richiesta del contribuente che versi in stato di temporanea situazione di oggettiva difficolta' economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute da **attivita' di accertamento**. Il

contribuente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di temporanea difficoltà economica (autocertificazione);

La rateizzazione viene così modulata:

- presentazione istanza di rateizzazione al Settore Tributi-Entrate, su apposito modello messo a disposizione dall'Ufficio;
- per gli importi fino a € 10.000,00 la rateizzazione può essere concessa per un massimo di n. 24 rate mensili;
- per gli importi superiori la rateizzazione può essere concessa per un massimo di 48 rate mensili;
- importo minimo rateizzabile € 300,00 comprensivo della somma dovuta a titolo di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali spese;

3) Il funzionario responsabile del tributo esamina l'istanza di rateizzazione presentata dal contribuente, in caso di accoglimento, emana un apposito provvedimento contenente il piano di rateazione.

4) A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari e esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.

5) In caso di mancato pagamento di due rate consecutive:

- il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione mediante la revoca della sospensione delle procedure esecutive;
- il carico non può più essere rateizzato.

6). Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili.

Articolo 24 Rimborsi

- 1) Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.
- 2) Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'art. 20, comma 6, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione decennale.
- 3) La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della prova dell'avvenuto pagamento della somma di cui si chiede la restituzione.
- 4) Il funzionario responsabile, entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Articolo 25 Limiti per riscossioni e rimborsi

- 1) Il tributo non e' dovuto quando l'ammontare complessivo e' inferiore o pari a 2,58 euro.
- 2) In considerazione delle attivita' istruttorie e di verifica che l'ufficio comunale effettua per il tributo e tenuto conto degli oneri di riscossione, non si fa luogo all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito a carico dello stesso soggetto e per lo stesso esercizio qualora l'ammontare dovuto non superi 15,00 euro.
- 3) Il succitato limite si intende comprensivo delle sanzioni e/o interessi gravanti sul tributo.
- 4) Non si procede, conseguentemente al rimborso di somme per importi non superiori o pari al limite, previsto per ciascun tributo, indicato al comma 2.
- 5) Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti l'ufficio comunale e' esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di atti di accertamento, di irrogazione di sanzioni, alla riscossione coattiva e non da' seguito alle istanze di rimborso.
- 6) Tutti i versamenti e i rimborsi previsti dalle vigenti disposizioni superiori ai limiti suindicati vanno effettuati con riferimento alle modalita' e ai termini disposti dalle diverse normative o regolamenti comunali in materia.

TITOLO IV SANZIONI, ESIMENTI E RAVVEDIMENTO

CAPO I SANZIONI

Articolo 26 Applicazione ed irrogazione sanzioni

- 1) Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni verranno effettuate nel rispetto dei decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 18/12/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Compete al funzionario responsabile del tributo la determinazione, quantificazione e irrogazione delle sanzioni afferenti violazioni in ordine alle entrate di carattere tributario.

CAPO II ESIMENTI

Articolo 27 Cause di non punibilita'

- 1) Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attivita' di accertamento e di liquidazione.

- 2) La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito da parte del comune.
- 3) Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di un comportamento erroneo tenuto dal Comune, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi.

CAPO III RAVVEDIMENTO

Articolo 28 Cause ostative del ravvedimento

- 1) Costituisce causa ostativa del ravvedimento la notifica di avviso di accertamento da parte del Comune.
- 2) Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.

Articolo 29 Regolarizzazione dei versamenti omessi od irregolari

TIPOLOGIE DI RAVVEDIMENTO

Per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 90 giorni la **sanzione ordinaria del 30% è ridotta al 15%**.

- **Ravvedimento "sprint"** - versamenti **entro 14 giorni** dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce allo **0,1% per giorno di ritardo**;
- **Ravvedimento "breve"** - versamenti **dal quindicesimo al trentesimo giorno** dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce al **1,5% fissa** sull'imposta non versata (1/10 del 15%);
- **Ravvedimento "medio"** - versamenti **dal trentunesimo giorno al novantesimo giorno** dalla data in cui doveva essere eseguito il pagamento: la sanzione si riduce al **1,67% fissa** sull'imposta non versata (1/9 del 15%);
- **Ravvedimento "lungo"** - per versamenti **dal novantunesimo giorno** successivo alla scadenza prevista fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione: la sanzione si riduce al **3,75% fissa** (1/8 della sanzione ordinaria)

Articolo 30 Errore scusabile

- 1) In caso di errore scusabile commesso nell'effettuazione di un pagamento ovvero nella compilazione di una dichiarazione integrativa, relativi a fattispecie di ravvedimento, la regolarizzazione sarà comunque valida se l'interessato versa la differenza ovvero rimuove l'irregolarità entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di regolarizzazione.

Articolo 31 Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo

- 1) Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione, di atti di irrogazione sanzioni, il funzionario responsabile del tributo puo' invitare il contribuente a chiarire la sua posizione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell'invito.
- 2) L'invio dell'invito di cui al comma1 non costituisce causa ostativa del ravvedimento.

Articolo 32 Funzionario responsabile ravvedimento

- 1) Il funzionario responsabile per la procedura del ravvedimento e' quello responsabile del tributo oggetto di ravvedimento.

TITOLO V COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI

Articolo 33 Oggetto compensazione verticale e orizzontale

- 1) E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali. Il contribuente, destinatario di provvedimento attestante il diritto al rimborso di quota versata in eccedenza e afferente il medesimo tributo, viene autorizzato alla compensazione con conseguente detrazione dell' eccedenza dall'importo dovuto per l'annualità in corso. Il contribuente non può applicare la compensazione senza la preventiva autorizzazione del Funzionario responsabile del Tributo.
- 2) Il contribuente, destinatario di provvedimento attestante il diritto al rimborso di quota versata in eccedenza, viene autorizzato alla compensazione con conseguente detrazione dell' eccedenza dall'importo dovuto per altri tributi relativi all'annualità in corso. Il contribuente non può applicare la compensazione senza la preventiva autorizzazione del Funzionario responsabile del Tributo

TITOLO VI NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 Norme finali e transitorie

- 1) Il presente regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2019.
- 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti
- 3) E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente regolamento.